



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

N. 1214/16-41-20-2020 di prot.

Roma, 7 novembre 2020

OGGETTO: MISURE VOLTE A MITIGARE/PREVENIRE IL FENOMENO EPIDEMICO DA COVID-19.
SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI. AGGIORNAMENTO A SEGUITO DEI D.P.C.M. DEL 24
18 OTTOBRE 2020.

A

COMANDI DIPENDENTI FINO A LIVELLO
COMANDO STAZIONE E PARITETICI

LORO SEDI

Seguito f. n. 1214/16-41-1-2020 datato 28 mar. 2020, f. n. 1214/16-41-4-2020 del 1° apr. 2020, f.n. 1214/16-41-7-2020 del 22 apr. 2020, f.n. 1214/16-41-9-2020 del 1° mag. 2020, f.n. 1214/16-41-11-2020 del 27 mag. 2020, msg. n. 1191/708-7-2000 del 29 mag. 2020, f.n. 1214/16-41-13-2020 del 24 giu. 2020 e f.n. 1214/16-41-18-2020 del 31 ott. 2020

1. A integrazione delle disposizioni impartite con i fogli a seguito, si trasmette la seguente modulistica, relativa all'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, aggiornata dopo l'entrata in vigore del DPCM del 3 novembre 2020:
 - prospetto sinottico delle principali disposizioni di legge (**All.A**)¹;
 - modello di verbale (**All.B**);
 - modello di verbale attività produttive/commerciali (**All.C**).
2. Al riguardo, si precisa che restano invariati il modello di registro dei verbali, il riepilogo delle violazioni di natura penale (*di cui alla circolare a seguito del 28 marzo*), nonché la scheda concernente gli adempimenti amministrativi (*di cui al messaggio del 29 maggio*).

d'ordine
IL CAPO DEL II REPARTO
(Gen. B. Giuseppe De Riggi)

¹ Quale ulteriore ausilio di consultazione, potrà essere fatto riferimento al prontuario EGAF, disponibile quale fonte aperta (<https://ebook.egaf.it/COVID-19a.html>).



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

ALLEGATO A

al f. n. 1214/16-41-20-2020 datato 07 novembre 2020.

Prospetto operativo “principali” sanzioni COVID-19

CONDOTTE IMPUTABILI ALLA PERSONA FISICA		
MISURE DI CONTENIMENTO PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE		“AREE GIALLE”
PRECETTO / COMPORTAMENTO ILLECITO	NORMA VIOLATA	SANZIONE
<p align="center">ASSEMBRAMENTO</p> <p>E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Non giustificato l'assembramento di più di 2 persone senza rispettare le misure di sicurezza anti-contagio in luoghi pubblici o aperti al pubblico.</p>	<p align="center">Art. 2 del D.L. n. 33/2020, in relazione all'art. 1, co. 8, del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020)</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p align="center">OBBLIGO DI INDOSSARE D.P.I.</p> <p>Sull'intero territorio nazionale, avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi ... [... con salvezza dei protocolli e delle linee guida anticontagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali ...]</p>	<p align="center">Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 1, del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p align="center">DISTANZIAMENTO SOCIALE (1 METRO)</p> <p>È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile)</p>	<p align="center">Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 2, del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p align="center">OBBLIGO DI PERMANENZA NELLA PROPRIA ABITAZIONE / DOMICILIO</p> <p>Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.</p>	<p align="center">Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p align="center">VIOLAZIONE DELLA QUARANTENA</p> <p>Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora (o ad altro luogo di isolamento) per i soggetti posti in isolamento dall'Autorità sanitaria perché dichiarati positivi al virus COVID-19</p>	<p align="center">Art. 2 del D.L. n. 33/2020, in relazione all'art. 1, co. 6, del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020)</p>	<p>Art. 4, co.3, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Art. 260, c.1, Testo Unico Leggi Sanitarie RD 1265/1934 [Informativa all'A.G.]</p>

¹ In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

² Art. 202, comma 2 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).

<p align="center">VIOLAZIONE DELLA QUARANTENA PRECAUZIONALE</p> <p>Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena [<i>imposta ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano</i>]</p>	<p align="center">Art. 2 del D.L. n. 33/2020, in relazione all'art. 1, co. 7, del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020)</p> <p align="center">[SENZA UTILIZZO DI UN VEICOLO]</p>	<p align="center">Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020</p> <p>Sanzione amministrativa [<i>pagamento in misura ridotta</i>] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
	<p align="center">Art. 2 del D.L. n. 33/2020, in relazione all'art. 1, co. 7, del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020)</p> <p align="center">[CON UTILIZZO DI UN VEICOLO]</p>	<p align="center">Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020</p> <p>Sanzione amministrativa [<i>pagamento in misura ridotta</i>] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²), aumentate fino a un terzo. Ricorso Prefetto.</p>
<p align="center">SOGGETTI CON INFEZIONE RESPIRATORIA CARATTERIZZATA DA FEBBRE</p> <p>Non è consentito ai soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°C) di allontanarsi dal proprio domicilio</p>	<p align="center">Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. a) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p align="center">Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020</p> <p>Sanzione amministrativa [<i>pagamento in misura ridotta</i>] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p align="center">ACCESSO AI PARCHI</p> <p>L'accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonchè della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.</p> <p>E' consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento delle politiche della famiglia di cui all'allegato 8</p>	<p align="center">Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. b) e Allegato 8 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 [rife. art. 1, co.8 DL 33/2020]</p>	<p align="center">Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020</p> <p>Sanzione amministrativa [<i>pagamento in misura ridotta</i>] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p align="center">ATTIVITÀ LUDICA, RICREATIVA ED EDUCATIVA ALL'APERTO</p> <p>Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.</p> <p>E' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività educative, ricreative ed educative, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8</p>	<p align="center">Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. c) e Allegato 8 del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p align="center">Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020</p> <p>Sanzione amministrativa [<i>pagamento in misura ridotta</i>] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>

<p align="center">ATTIVITÀ SPORTIVA O ATTIVITÀ MOTORIA ALL'APERTO</p> <p>E' consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti</p>	<p align="center">Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. d) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p align="center">Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p align="center">RIUNIONI</p> <p>Le riunioni si svolgono garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro</p>	<p align="center">Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 10, del D.L. n. 33/2020</p>	<p align="center">Art. 4 co.1 del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>

CONDOTTE IMPUTABILI ALLA PERSONA FISICA

<p align="center">MISURE DI CONTENIMENTO PER LE AREE DEL TERRITORIO CARATTERIZZATE DA <u>SCENARIO DI "ELEVATA GRAVITÀ" (DI TIPO 3)</u></p>		<p align="center">"AREE ARANCIONI"</p>
<p align="center">PRECETTO / COMPORTAMENTO ILLECITO</p>	<p align="center">NORMA VIOLATA</p>	<p align="center">SANZIONE</p>
<p align="center">DIVIETO DI SPOSTAMENTO</p> <p align="center"><i>[Nell'ambito delle aree interessate (Regioni)]</i></p> <p>E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto</p>	<p align="center">Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 2, co. 4, lett. a) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p align="center">Art. 4 co.1 del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto. <i>[Sanzioni aumentate fino a un terzo se commesse con veicolo]</i></p>
<p align="center">DIVIETO DI SPOSTAMENTO</p> <p align="center"><i>[Nell'ambito dei Comuni]</i></p> <p>E' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune</p>	<p align="center">Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 2, co. 4, lett. b) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p align="center">Art. 4 co.1 del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto. <i>[Sanzioni aumentate fino a un terzo se commesse con veicolo]</i></p>

CONDOTTE IMPUTABILI ALLA PERSONA FISICA		
MISURE DI CONTENIMENTO PER LE AREE DEL TERRITORIO CARATTERIZZATE DA SCENARIO DI "MASSIMA GRAVITÀ" (DI TIPO 4)		"AREE ROSSE"
PRECETTO / COMPORTAMENTO ILLECITO	NORMA VIOLATA	SANZIONE
<p style="text-align: center;">DIVIETO DI SPOSTAMENTO</p> <p>E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 3, co. 4, lett. a) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto. <i>[Sanzioni aumentate fino a un terzo se commesse con veicolo]</i></p>
<p style="text-align: center;">ATTIVITÀ SPORTIVA / MOTORIA INDIVIDUALE</p> <p>E' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 3, co. 4, lett. e) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>

CONDOTTE IMPUTABILI ALL'ESERCENTE ATTIVITÀ COMMERCIALE/RESPONSABILE STRUTTURA		
<u>MISURE DI CONTENIMENTO PER L'INTERO TERRITORIO NAZIONALE</u>		"AREE GIALLE"
PRECETTO / COMPORTAMENTO ILLECITO	NORMA VIOLATA	SANZIONE
<p>DIVIETO DI EVENTI SPORTIVI</p> <p>Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. e) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²) Ricorso Prefetto.</p>
<p>CENTRI SPORTIVI, CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVI</p> <p>Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli [...]</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. f) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²) Ricorso Prefetto. Art. 4 co. 2 e 4 del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 <i>[Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni]</i></p>
<p>SPORT DA CONTATTO</p> <p>Fatto salvo quanto previsto alla lettera e) [dell'art. 1, co. 9, D.P.C.M. 3 nov. 2020] in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. g) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²) Ricorso Prefetto.</p>
<p>MANIFESTAZIONI PUBBLICHE</p> <p>Sono consentite soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Questore</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. i) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>

<p align="center">SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO</p> <p>Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente</p>	<p align="center">Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. l) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa <i>[pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²)</i> Ricorso Prefetto. Art. 4 co. 2 e 4 del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 <i>[Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni]</i></p>
<p align="center">SALE TEATRALI, SALE DA CONCERTO, SALE CINEMATOGRAFICHE</p> <p>Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto</p>	<p align="center">Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. m) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa <i>[pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²)</i> Ricorso Prefetto. Art. 4, co. 2 e 4, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 <i>[Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni]</i></p>
<p align="center">SALE DA BALLO, DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI</p> <p>Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. <i>Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.</i> Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi</p>	<p align="center">Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. n) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa <i>[pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²)</i> Ricorso Prefetto. Art. 4, co. 2 e 4, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 <i>[Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni]</i></p>
<p align="center">ATTIVITA' CONVEGNISTICHE E CONGRUESSUALI</p> <p>Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza</p>	<p align="center">Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. o) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa <i>[pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²).</i> Ricorso Prefetto.</p>

<p style="text-align: center;">ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO</p> <p>L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. p) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p style="text-align: center;">FUNZIONI RELIGIOSE</p> <p>Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive Confessioni</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020, nonché art. 1, co. 11, del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. q) e Allegati 1-7 del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p style="text-align: center;">MUSEI E LUOGHI DI CULTURA</p> <p>Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura [...]</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. r) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p style="text-align: center;">OBBLIGO INDICAZIONE CAPIENZA MASSIMA</p> <p>I locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali hanno obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 5, del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p style="text-align: center;">ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO</p> <p>Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi [...].</p> <p>Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'art. 1, co. 14 e 15, del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020); - all'art. 1, co. 9, lett. ff) e Allegati 10 e 11 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p> <p>Art. 4, co. 2 e 4, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 [Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni]</p>

<p align="center">ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE</p> <p>Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Prov. Aut. abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica [...] e che individuino i protocolli e le linee guida applicabili idonei a prevenire il rischio di contagio [...].</p> <p><i>Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente</i></p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'art. 1, co. 14 e 15, del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020); - all'art. 1, co. 9, lett. gg) e Allegato 10 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²) Ricorso Prefetto. Art. 4, co. 2 e 4, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 <i>[Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni].</i></p>
<p align="center">SERVIZI ALLA PERSONA</p> <p>Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica [...] e che individuino i protocolli e le linee guida applicabili idonei a prevenire il rischio di contagio [...].</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'art. 1, co. 14 e 15, del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020); - all'art. 1, co.9, lett. ii) e Allegato 10 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto. Art. 4, co. 2 e 4, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 <i>[Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni]</i></p>
<p align="center">IMPIANTI SCIISTICI</p> <p>Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti [...] Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. oo) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²) Ricorso Prefetto.</p>

<p style="text-align: center;">STRUTTURE RICETTIVE</p> <p>Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. [...]</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. pp) del D.P.C.M. 24 ottobre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²) Ricorso Prefetto. Art. 4, co. 2 e 4, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 <i>[Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni]</i></p>
<p style="text-align: center;">ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI</p> <p>Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'art. 1, co. 14 e 15, del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020); - all'art. 4, co.1 e Allegati 12, 13 e 14 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²) Ricorso Prefetto. Art. 4, co. 2 e 4, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 <i>[Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni]</i></p>
<p style="text-align: center;">OBBLIGO DI INDOSSARE D.P.I.</p> <p>Sull'intero territorio nazionale, avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi ... [... con salvezza dei protocolli e delle linee guida anticontagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali ...]</p> <p>Se la violazione è commessa da imprenditore nell'esercizio dell'attività non sospesa, si applica la sanzione per violazione delle prescrizioni.</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 1, del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto. <i>Segnalazione al Prefetto per l'adozione dei provvedimenti di competenza [Art. 4, co. 2, del D.L. n. 19/2020 - chiusura dell'attività o dell'esercizio da 5 a 30 giorni]</i></p>

CONDOTTE IMPUTABILI ALL'ESERCENTE ATTIVITÀ COMMERCIALE/RESPONSABILE STRUTTURA		
MISURE DI CONTENIMENTO PER LE AREE DEL TERRITORIO CARATTERIZZATE DA SCENARIO DI "ELEVATA GRAVITÀ" (DI TIPO 3)		"AREE ARANCIONI"
PRECETTO / COMPORTAMENTO ILLECITO	NORMA VIOLATA	SANZIONE
<p>ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE</p> <p>Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.</p> <p>Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'art. 1, co. 14 e 15, del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020); - all'art. 2, co. 4, lett. c) del D.P.C.M. 3 novembre 2020 	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020</p> <p>Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²)</p> <p>Ricorso Prefetto.</p> <p>Art. 4, co. 2 e 4, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020</p> <p><i>[Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni]</i></p>

CONDOTTE IMPUTABILI ALL'ESERCENTE ATTIVITÀ COMMERCIALE/RESPONSABILE STRUTTURA		
MISURE DI CONTENIMENTO PER LE AREE DEL TERRITORIO CARATTERIZZATE DA SCENARIO DI "MASSIMA GRAVITÀ" (DI TIPO 4)		"AREE ROSSE"
PRECETTO / COMPORTAMENTO ILLECITO	NORMA VIOLATA	SANZIONE
<p>ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO</p> <p>Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 1, comma 9, lett. ff).</p> <p>Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.</p> <p>Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'art. 1, co. 14 e 15, del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020); - all'art. 3, co. 4, lett. b) del D.P.C.M. 3 novembre 2020 	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020</p> <p>Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²)</p> <p>Ricorso Prefetto.</p> <p>Art. 4, co. 2 e 4, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020</p> <p><i>[Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni]</i></p>

<p align="center">ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE</p> <p>Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.</p> <p>Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'art. 1, co. 14 e 15, del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020); - all'art. 3, co. 4, lett. c) del D.P.C.M. 3 novembre 2020 	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020</p> <p>Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²) Ricorso Prefetto.</p> <p>Art. 4, co. 2 e 4, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020</p> <p><i>[Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni]</i></p>
<p align="center">CENTRI SPORTIVI, CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVI</p> <p align="center">SPORT DA CONTATTO</p> <p>Tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva</p> <p><i>[AREE GIALLE - art. 1, comma 9, lettera f) ... (CENTRI SPORTIVI, CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVI - Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione ...)]</i></p> <p><i>[AREE GIALLE - art. 1, comma 9, lettera g) ... (Fatto salvo quanto previsto alla lettera e) [dell'art. 1, co. 9, D.P.C.M. 3 nov. 2020] in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base ...)]</i></p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'art. 1, co. 14 e 15, del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020); - all'art. 3, co. 4, lett. d) del D.P.C.M. 3 novembre 2020 	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020</p> <p>Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²) Ricorso Prefetto.</p> <p>Art. 4, co. 2 e 4, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020</p> <p><i>[Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni]</i></p>
<p align="center">SERVIZI ALLA PERSONA</p> <p>Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24</p> <p>[Allegato 24]:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia - Attività delle lavanderie industriali - Altre lavanderie, tintorie - Servizi di pompe funebri e attività connesse - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'art. 1, co. 14 e 15, del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020); - all'art. 3, co. 4, lett. h) del D.P.C.M. 3 novembre 2020 	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020</p> <p>Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²) Ricorso Prefetto.</p> <p>Art. 4, co. 2 e 4, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020</p> <p><i>[Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni]</i></p>



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

ALLEGATO B

al f. n. 1214/16-41-20-2020 datato 07 novembre 2020.



Intestazione

ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI ART.4 D.L. 19/2020 (conv. L. 35/2020) E ART.2 D.L. 33/2020 (conv. L. 74/2020)

VERBALE N. _____

In data ____/____/2020, alle ore ____ in _____, Via _____
i sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G. : _____ appartenenti
al Comando in epigrafe, danno atto di aver accertato che:-----

TRASGRESSORE	Cognome _____ nome _____ nata/o a _____ il ____/____/____
	residente in _____ indirizzo _____ civico _____ CAP _____
	identificata/o a mezzo di _____ n. _____ rilasciato/a da _____ il ____/____/____
	Telefono _____ e-mail _____ pec _____

nel corso delle attività di verifica delle "MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19", di cui al D.L. n. 19/2020", nonché delle "ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19", di cui al D.L. n. 33/2020, procedevano al controllo della persona indicata, constatando che:-----

- si trovava a piedi; -----
- era in compagnia di altra/e persona/e identificata/e in: _____
- si trovava a bordo di un veicolo: marca _____ modello _____ targa _____, di proprietà di _____ nato ____/____/____, residente a _____ indirizzo _____

OBBLIGATO IN SOLIDO	<input type="checkbox"/> Non ci sono obbligati in solido
	<input type="checkbox"/> Sì, ai sensi dall'art.6 l.689/1981 Cognome _____ nome _____ nata/o a _____ il ____/____/____ residente in _____ indirizzo _____ civico _____ CAP _____ identificata/o a mezzo di _____ n. _____ rilasciato/a da _____ il ____/____/____ Telefono _____ e-mail _____ pec _____

In tale circostanza, gli operanti, hanno accertato che: -----

- non rispettava il **divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori**, delle "aree rosse" salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (art.3, co.4, lett. a), DPCM 3 nov. 2020);-----
- nelle "aree rosse", svolgeva: individualmente **attività motoria non in prossimità della propria abitazione** |_|; senza rispettare la **distanza interpersonale di almeno un metro** |_|; **senza indossare i dispositivi DPI** |_|; **attività sportiva non in forma individuale** (art.3, co.4, lett. e), DPCM 3 nov. 2020);-----
- non rispettava il **divieto di spostamento in entrata e in uscita dei territori** delle "aree arancioni" in assenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (art.2, co.4, lett. a), DPCM 3 nov. 2020);-----
- non rispettava il **divieto di spostamento in Comune diverso** da quello di residenza, domicilio o abitazione delle "aree arancioni", salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità ... [...] (art.2, co.4, lett. b), DPCM 3 nov. 2020);-----
- non rispettava l'**obbligo di permanere nella propria abitazione/domicilio** dalle **ore 22.00 alle ore 05.00** del giorno successivo (art.1, co.3, DPCM 3 nov. 2020);
- non rispettava il **divieto di assembramento** di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (art.1, co.8, D.L. n. 33/2020);-----
- non rispettava l'**obbligo di avere sempre con sé / indossare dispositivi di protezione** delle vie respiratorie (art.1, co.1, DPCM 3 nov. 2020);-----
- non rispettava l'**obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro** (art.1, co.2, DPCM 3 nov. 2020);-----
- altro: _____

Tale comportamento costituisce violazione dell'art.1, co.2, del D.L. n. 19/2020 e viene sanzionato ai sensi dell'art. 4, co.1 del predetto D.L., nonché dell'art. 2 del D.L. 33/2020 in via amministrativa con il pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00.-----

- la sanzione è aumentata sino ad un terzo in quanto la violazione è avvenuta mediante l'utilizzo del veicolo.-----
- la sanzione è raddoppiata per reiterata violazione della medesima disposizione.-----

DICHIARAZIONI DEL TRASGRESSORE

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 4, 3° co. del D.L. 19/2020, in combinato disposto con l'art. 202, co.1, 2 e 2.1 di cui al D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 è consentito il pagamento in misura ridotta su c/c bancario: **IBAN IT12A0100003245350014356006 intestato alla Tesoreria Centrale di Roma**, indicando sulla causale il **Numero del verbale** e la **Provincia** ("Pagamento verbale n. _____ Prov. di _____") inviando copia dell'avvenuto bonifico a mezzo:

- raccomandata indirizzata a Comando _____ Via _____
- pec a: _____

entro 5 giorni dalla contestazione, per la somma di: (ai sensi dell'art. 108, co. 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18)	<input type="checkbox"/> € 280,00 (duecentottanta/00)	<input type="checkbox"/> € 373,33 (trecentosettantatre/33) (aumento fino a 1/3 per utilizzo del veicolo)
	<input type="checkbox"/> € 560,00 (cinquecentosessanta/00) (sanzione raddoppiata per reiterazione)	<input type="checkbox"/> € 746,66 (settecentoquarantasei/66) (aumento fino a 1/3 per utilizzo del veicolo e sanzione raddoppiata per reiterazione)
entro 60 giorni dalla contestazione, per la somma di:	<input type="checkbox"/> € 400,00 (quattrocento/00)	<input type="checkbox"/> € 533,33 (cinquecentotrentatre/33) (aumento fino a 1/3 per utilizzo del veicolo)
	<input type="checkbox"/> € 800,00 (ottocento/00) (sanzione raddoppiata per reiterazione)	<input type="checkbox"/> € 1.066,66 (millesessantasei/66) (aumento fino a 1/3 per utilizzo del veicolo e sanzione raddoppiata per reiterazione)

Entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta contestazione della violazione, l'interessato potrà far pervenire scritti difensivi e documenti al **PREFETTO** di _____ e potrà chiedere di essere sentito (Art.181. 689/1981).

Il Contravventore (firma per avvenuta notifica e ricevuta di copia)	L'obbligato in solido	I Verbalizzanti



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

ALLEGATO C

al f. n. 1214/16-41-20-2020 datato 07 novembre 2020.



UFFICIO _____

**PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E
NOTIFICAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA**

art. 4, D.L. 25 mar. 2020, n.19 (conv.L.35/2020) e art. 2, D.L. 16 mag. 2020, n.33 (conv.L.74/2020),
nonché DPCM 3 novembre 2020

Verbale n. -

L'anno 2020, addì ___ del mese di _____, alle ore __:__, in _____
_____, presso _____,
viene redatto il presente processo verbale per far constare quanto segue.

VERBALIZZANTI

LA PARTE

_____, nato il _____._____._____
a _____ (____) e residente in _____ (____),
via _____,
identificato a mezzo _____ nr. _____,
rilasciato da _____ in data _____._____._____,
codice fiscale _____ utenza telefonica _____,

nella qualità di:

- titolare;
- socio;
- dipendente;
- rappresentante;
- collaboratore;
- altro _____ (specificare);

della persona giuridica _____
(denominazione e tipologia commerciale), Partita Iva _____,
con sede legale in _____,
iscritta nel registro delle imprese di _____, nr. _____
 in compagnia di altra/e persona/e identificata in _____

OBBLIGATO/I IN SOLIDO

Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/1981:

ci sono obbligati in solido:

1. _____
(indicare le generalità e ogni altro elemento utile ai fini dell'identificazione e della notificazione del presente verbale);
2. _____
(indicare le generalità e ogni altro elemento utile ai fini dell'identificazione e della notificazione del presente verbale).

Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, la violazione deve essere contestata ovvero, se non è possibile la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati anche alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

non ci sono obbligati in solido.

FATTO

Alle ore __:__ di oggi, _____ 2020, nel luogo sopra specificato, i sottoscritti verbalizzanti, appartenenti all'Ufficio/Reparto in intestazione, nel corso di attività di controllo sul corretto adempimento delle misure previste dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 19/2020 (conv.L.35/2020), nonché dall'art. 1, co. 14 e dall'art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv.L.74/2020), dopo essersi qualificati con le modalità di rito, procedevano al controllo dell'attività/esercizio _____.

Nella circostanza, i verbalizzanti hanno constatato che la parte non si è attenuta alle misure adottate con gli atti normativi sopra citati per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, in quanto: *(barrare le caselle di interesse)*

Non ha rispettato la misura di cui:

- **all'art. 1, co. 9, lett. l) del D.P.C.M. 3 nov. 2020 (aree gialle)**, con riferimento all'attività di:
 - sala giochi;
 - sala scommesse;
 - sala bingo;
 - casinò**;
- **all'art. 1, co. 9, lett. m) del D.P.C.M. 3 nov. 2020 (aree gialle)**, con riferimento all'attività di:
 - cinema;
 - teatro;
 - altro: _____ *(specificare)*;
- **all'art. 1, co. 9, lett. n) del D.P.C.M. 3 nov. 2020 (aree gialle)**, con riferimento all'attività di:
 - scuola di ballo;
 - discoteca;
 - altro: _____ *(specificare)*.

Si dà atto che _____

_____ *(descrizione degli elementi oggettivi della violazione)*.

Ai sensi dell'art. 2, del D.L. n. 33/2020:

- è necessario, per giorni _____ *(indicare una durata non superiore a 5 giorni)*;

- non è necessario disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio sottoposto a controllo, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione: _____
_____ (se disposta la chiusura temporanea, indicare sinteticamente i motivi della chiusura).

Tale periodo di chiusura temporanea è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di esecuzione.

- Non ha rispettato la misura di cui **all'art. 1, co. 9, lett. e) del D.P.C.M. 3 nov. 2020 (aree gialle)**, con riguardo a un evento o una **competizione sportiva** in luogo:
 - pubblico;
 - privato.

Ovvero, in violazione **all'art. 1, co. 9, lett. f) del D.P.C.M. 3 nov. 2020 (aree gialle)**, con riguardo all'attività di:

- palestra;
- centro sportivo;
- piscina;
- centro natatorio;
- centro benessere;
- centro culturale;
- centro sociale;
- centro ricreativo;
- altro: _____.

Si dà atto che _____

_____ (descrizione degli elementi oggettivi della violazione).

Ai sensi dell'art. 2, del D.L. n. 33/2020:

- è necessario, per giorni _____ (indicare una durata non superiore a 5 giorni);
- non è necessario disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio sottoposto a controllo, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione: _____
_____ (se disposta la chiusura temporanea, indicare sinteticamente i motivi della chiusura).

Tale periodo di chiusura temporanea è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di esecuzione.

- Non ha rispettato la misura di cui **all'art. 1, co. 9, lett. ff) e Allegati 10 e 11 del D.P.C.M. 3 nov. 2020 (aree gialle)**, in quanto, quale titolare/gestore dell'attività di vendita al dettaglio di prodotti del settore:
 - alimentare;
 - non alimentare e precisamente _____

_____ (indicare la tipologia di prodotti posti in vendita);

non assicurava la distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvenivano in modo dilazionato e che veniva impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Si dà atto che _____

_____ (descrizione degli elementi oggettivi della violazione).

- Non ha rispettato la misura di cui **all'art. 3, co. 4, del D.P.C.M. 3 nov. 2020 (aree rosse)**, in quanto, quale titolare/gestore dell'attività di commerciale al dettaglio, **non sospendeva l'attività** relativa al settore non alimentare e precisamente:

(*indicare la tipologia di prodotti posti in vendita*).

Si dà atto che _____

_____ (*descrizione degli elementi oggettivi della violazione*).

Ai sensi dell'art. 2, del D.L. n. 33/2020:

- è necessario, per giorni _____ (indicare una durata non superiore a 5 giorni);
- non è necessario

disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio sottoposto a controllo, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione:

_____ (*se disposta la chiusura temporanea, indicare sinteticamente i motivi della chiusura*).

Tale periodo di chiusura temporanea è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di esecuzione.

- Non ha rispettato la misura di cui **all'art. 1, co. 5, del D.P.C.M. 3 nov. 2020**, in quanto, quale titolare/gestore di esercizio commerciale:

_____ (*indicare la tipologia*);

non ha rispettato l'obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Si dà atto che _____

_____ (*descrizione degli elementi oggettivi della violazione*).

Ai sensi dell'art. 2, del D.L. n. 33/2020:

- è necessario, per giorni _____ (indicare una durata non superiore a 5 giorni);
- non è necessario

disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio sottoposto a controllo, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione:

_____ (*se disposta la chiusura temporanea, indicare sinteticamente i motivi della chiusura*).

Tale periodo di chiusura temporanea è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di esecuzione.

- Non ha rispettato la misura di cui **all'art. 1, co. 9, lett. gg) e Allegato 10 del D.P.C.M. 3 nov. 2020 (aree gialle)**, quale titolare di attività dei servizi di ristorazione (*fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie*), conduceva l'attività al di fuori delle modalità consentite:

- consumo per tavolo con più di quattro persone, non conviventi;
- al di fuori della fascia oraria consentita (dalle ore 5.00 fino alle 18.00);
- consentendo, con il servizio di asporto, dopo le 18.00, la consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- altro _____

Si dà atto che _____

_____ (descrizione degli elementi oggettivi della violazione).

- Non ha rispettato la misura di cui **all'art. 2, co. 4, del D.P.C.M. 3 nov. 2020 (aree arancioni)**, quale titolare di attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie):
- **non sospendeva l'attività;**
 - conduceva l'attività con modalità di ristorazione con consegna a domicilio:
 - consentendo il servizio di asporto dopo le 22.00;
 - la consumazione sul posto o nelle adiacenze;
 - altro _____

Si dà atto che _____

_____ (descrizione degli elementi oggettivi della violazione).

- Non ha rispettato la misura di cui **all'art. 3, co. 4, del D.P.C.M. 3 nov. 2020 (aree rosse)**, quale titolare di attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie):
- **non sospendeva l'attività;**
 - conduceva l'attività con modalità di ristorazione con consegna a domicilio:
 - consentendo il servizio di asporto dopo le 22.00;
 - la consumazione sul posto o nelle adiacenze;
 - altro _____

Si dà atto che _____

_____ (descrizione degli elementi oggettivi della violazione).

Ai sensi dell'art. 2, del D.L. n. 33/2020:

- è necessario, per giorni _____ (indicare una durata non superiore a 5 giorni);
- non è necessario

disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio sottoposto a controllo, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione:

_____ (se disposta la chiusura temporanea, indicare sinteticamente i motivi della chiusura).

Tale periodo di chiusura temporanea è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di esecuzione.

- Non ha rispettato la misura di cui **all'art. 1, co. 9, lett. ii) e Allegato 10 del D.P.C.M. 3 nov. 2020**, in quanto esercitava **l'attività di servizi alla persona** omettendo:
- il distanziamento sociale (distanza interpersonale non inferiore al metro);
 - la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti.

Si dà atto che _____

_____ (descrizione degli elementi oggettivi della violazione).

- Non ha rispettato la misura di cui **all'art. 3, co. 4, lett. h) del D.P.C.M. 3 nov. 2020 (aree rosse)**, in quanto, fatte salve le attività indicate nell'Allegato 24 del DPCM, non sospendeva **l'attività di servizi alla persona**.

Si dà atto che _____

_____ (descrizione degli elementi oggettivi della violazione).

Ai sensi dell'art. 2, del D.L. n. 33/2020:

- è necessario, per giorni _____ (indicare una durata non superiore a 5 giorni);
- non è necessario

disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio sottoposto a controllo, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione:

_____ (se disposta la chiusura temporanea, indicare sinteticamente i motivi della chiusura).

Tale periodo di chiusura temporanea è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di esecuzione.

altre violazioni: _____

_____.

NORMA SANZIONATORIA

La condotta sopra descritta è punita, ai sensi dell'art. 4, co. 1, del D.L. n. 19/2020, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 400,00 ad euro 1.000,00**. Ai sensi dell' art. 2, co. 1, del D.L. n. 33/2020, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata (da euro 800,00 ad euro 2.000,00) e quella accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività è applicata nella misura massima (30 giorni).

Non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3, del D.L. n. 19/2020.

Le suddette violazioni sono accertate ai sensi della legge n. 689/1981, e le sanzioni sono irrogate dal Prefetto di _____.

DEFINIZIONE AGEVOLATA (Pagamento in misura ridotta)

Secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 19/2020 e dall'art. 202, commi 1, 2 e 2.1, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), come integrato dall'art. 108, comma 2, del D.L. n. 18/2020, per la violazione riscontrata il trasgressore è ammesso:

- **entro 5 giorni dalla data odierna** (di notifica del presente verbale), al pagamento in misura ridotta della somma di **euro 280,00** (duecentottanta), pari al minimo della sanzione prevista ridotto del 30%;

- **entro 60 giorni dalla data odierna** (di notifica del presente verbale), al pagamento in misura ridotta della somma di **euro 400,00** (quattrocento), pari al minimo della sanzione prevista.

Il pagamento della suddetta somma in misura ridotta può essere effettuato tramite Bonifico Bancario sul Capo XIV, Capitolo 3560 "Entrate eventuali e diversi concernenti il Ministero dell'interno" PG 6 "Altre entrate di carattere straordinario", **IBAN: IT12A010003245350014356006 intestato alla Tesoreria Centrale di Roma**, indicando nella causale:

- indicazione dell'Ufficio/Reparto procedente;
- sigla della Provincia dove è avvenuto l'accertamento;
- numero e data del verbale.

Al fine di evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto di _____, la parte è invitata a far pervenire copia dell'avvenuto pagamento all'Ufficio procedente, anche tramite invio all'indirizzo PEC: _____, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente verbale.

DEFINIZIONE ORDINARIA (*Rinuncia al pagamento in misura ridotta*)

In caso di mancato pagamento in misura ridotta, decorsi i termini previsti (60 giorni), ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/81, sarà inviato rapporto al Prefetto di _____, competente in ragione del luogo di accertamento della violazione, per la determinazione, tramite ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, della **somma dovuta per la violazione**, entro i limiti edittali stabiliti dall'art. 4 del D.L. n. 19/2020, nonché per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del D.L. n. 19/2020.

In tal caso, la consegna al trasgressore del presente processo verbale vale quale:

- **atto di notifica** al trasgressore ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981 della contestazione immediata della violazione, per ogni conseguenza di legge, anche ad effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943 e seguenti del Codice Civile;
- avviso della facoltà di inviare, **entro 30 giorni** dalla data odierna (di notifica del presente atto), alla Prefettura di _____, **scritti difensivi e documenti** in carta semplice ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, indicando anche luogo, data di nascita e codice fiscale, nonché di **chiedere di essere sentito** dallo stesso Ufficio territoriale di Governo.

FACOLTÀ DI RICORSO

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e di applicazione della sanzione amministrativa accessoria si può proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.

L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del d.lgs. n. 150/2011.

SEZIONE CONCLUSIVA

Si dà atto che il trasgressore, il quale comprende, parla e legge la lingua italiana:

- è stato diffidato dal proseguire con l'inosservanza degli obblighi imposti dalla vigente normativa, oggetto di contestazione col presente atto;
- ha spontaneamente dichiarato quanto segue: _____

_____.

Il presente atto, composto da n. _____ fogli, viene redatto in tre copie di cui:

- uno è consegnato alla parte, con valore di notifica;
- uno verrà conservato agli atti dell'Ufficio/Reparto procedente;
- uno verrà trasmesso alla Prefettura di _____.

Le operazioni sono terminate alle ore __:__ odierne.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra il presente verbale viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dal trasgressore.

I VERBALIZZANTI

LA PARTE